



Presidente

OMISSIS

Fascicolo ANAC 2201/2024

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 dei componenti eletti del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci della Regione OMISSIS (prot. ANAC n. 40456 del 27.03.2024)

Con riferimento alla nota in oggetto – con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 dei componenti del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci della Regione OMISSIS, nonché in merito alla disciplina anticorruzione applicabile all'ente – si rappresenta quanto segue relativamente alle diverse questioni prospettate.

1. Applicabilità dei criteri di nomina del RPCT e adempimenti di legge ai sensi della Delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021

La questione relativa alla nomina del RPCT negli ordini e collegi professionali è stata già esaminata dall'Autorità nella *FAQ n. 1.5* della Sezione "*Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in particolari amministrazioni e in enti di diritto privato*" (aggiornamento 28.02.2024) secondo la quale "*Negli ordini e collegi professionali l'organo di indirizzo politico individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio. Nelle sole ipotesi di strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In via residuale e con atto motivato, potrà essere nominato RPCT un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali, escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere*".

Quanto agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, l'Autorità ha fornito indicazioni agli ordini e collegi professionali per la semplificazione degli obblighi ai fini dell'applicazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione con la Delibera ANAC n. 777/2021, cui si rinvia per ogni approfondimento, in una logica di semplificazione e di minor aggravamento degli enti, specie di quelli con ridotte dimensioni organizzative, come quelle segnalate dall'istante.

2. Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità al momento dell'assunzione dell'incarico

Quanto al momento dell'acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità per l'assunzione di nuovi incarichi, si fa riferimento all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Invero, ai sensi della citata disposizione, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità (comma 1) e tale dichiarazione è condizione per



l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (comma 4). Inoltre, nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto (comma 2).

Anche nella Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, recante "*Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili*", si ribadisce che "*Nell'ambito dell'attività di accertamento assegnata al Responsabile nel procedimento [...], deve tenersi conto dell'art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto*".

In merito alla tempistica di acquisizione delle dichiarazioni, si rinvia altresì alla FAQ n. 3 in materia di anticorruzione – Sezione "*Inconfiribilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013*" – secondo la quale "*le suddette dichiarazioni devono essere acquisite all'atto del conferimento di uno degli incarichi disciplinati dal suddetto decreto. In particolare, la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico ed è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. La dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità deve essere ripetuta annualmente; entrambe le tipologie di dichiarazioni devono comunque essere rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano eventi rilevanti (ad esempio una sentenza di condanna ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013)*".

3. Applicabilità della fattispecie di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2013 agli incarichi dei Consiglieri del collegio regionale dei maestri di sci

Occorre preliminarmente ricordare gli incarichi svolti dai consiglieri del collegio regionale dei maestri di sci oggetto della richiesta di parere in esame:

- i consiglieri OMISSIS avevano assunto un incarico attribuito e retribuito dal Collegio regionale quale componente del Comitato tecnico di cui OMISSIS;
- il consigliere OMISSIS aveva assunto un incarico attribuito e retribuito dal Collegio regionale quale Responsabile delle divise regionali;
- il consigliere OMISSIS aveva assunto l'incarico per insegnamento della lingua inglese nel modulo corso di sci alpino, sci nordico e snow board;
- il consigliere OMISSIS aveva assunto l'incarico di Responsabile dei corsi di snow board;
- il consigliere OMISSIS era consigliere comunale OMISSIS (Comune con più di 15000 abitanti) e Responsabile dei vigilanti.

L'istante chiede, quindi, di chiarire se sia applicabile nel caso di specie l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, il quale prevede la seguente ipotesi di inconfiribilità: "*A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato [regolati] o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale*".

Con specifico riferimento al caso in esame, dirimente appare l'incarico in destinazione di "*amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale o locale*" definito dall'art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013



come l'incarico di " *Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*".

Invero, l'incarico di consigliere del Collegio regionale dei maestri di sci non può essere ricompreso nella predetta definizione, purché al consigliere non siano attribuite in concreto deleghe gestionali dirette, escludendosi così l'applicazione del citato art. 4.

4. Applicabilità delle fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) e all'art. 11, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013 al consigliere del collegio regionale, già componente del Consiglio comunale.

L'ultima questione prospettata concerne il consigliere OMISSIS che era già consigliere comunale OMISSIS, comune con più di 15000 abitanti.

In merito a tale incarico, l'istante chiede di chiarire se possa trovare applicazione l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 o, in secondo luogo, l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, lett. b), del medesimo d.lgs.

A tal proposito, preme precisare che entrambe le disposizioni prendono in considerazione l'incarico di amministratore di ente pubblico e, pertanto, si rinvia a quanto sopra già chiarito in merito a tale incarico, che comporta quindi anche l'inapplicabilità delle predette disposizioni.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 maggio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente